



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

Allegati n. 2

Frosinone, data di protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di	<u>Frosinone</u>
Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni della Provincia	<u>Loro Sedi</u>
Al Sig. Commissario straordinario del Comune di	<u>Boville Ernica</u>

e, p.c.	Al Sig. Questore di	<u>Frosinone</u>
	Al Sig. Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri di	<u>Frosinone</u>
	Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di	<u>Frosinone</u>
	Al Sig. Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di	<u>Frosinone</u>

OGGETTO: Pubbliche manifestazioni ex artt. 18, 25 e 68-69-80 T.U.L.P.S.

Come noto la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 avente ad oggetto *“Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”*, ha fornito un'aggiornata ridefinizione della tematica autorizzatoria delle pubbliche manifestazioni e degli eventi di pubblico spettacolo finalizzata a favorire, nell'ottica di un *“approccio flessibile”*, la gestione del rischio e la migliore parametrizzazione delle misure cautelari rispetto alle *“vulnerabilità”* in concreto rilevate in relazione a ciascun evento.

In tale contesto lo scrivente ritiene fondamentale che sia ottimizzato il processo cognitivo e valutativo delle manifestazioni in Provincia, **specie per quegli eventi oggetto di disciplina ex art. 18 (pubblica manifestazione), 25 (funzioni religiose), 68-80 (licenze per spettacoli e trattenimenti pubblici) TULPS ed ex art. 69 TULPS, - nonché delle attività esercitabili nei pubblici esercizi senza necessità di autorizzazione** - ove è rimesso l'accertamento della congruità delle misure di *Safety e security* con l'eventuale attivazione dei previsti strumenti di approfondimento istruttorio e il coinvolgimento delle competenti *Commissioni Tecniche di Vigilanza Pubblici Spettacoli* (Comunali o Provinciale) e del *C.P.O.S.P.* (Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica), le cui risultanze dovranno poi essere trasfuse nell'ordinanza di servizio del Questore ex art. 37 del D.P.R. 782/85.

Definiti gli aspetti funzionali delle attività di controllo, giova, altresì, ribadire come, nonostante la devoluzione agli Enti locali delle autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS, queste mantengano la natura di provvedimenti autorizzatori di pubblica sicurezza e, conseguentemente,



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

l'Autorità di P.S. conserva i poteri di vigilanza e controllo preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Si ritiene, inoltre, opportuno rammentare anche il fondamentale ruolo svolto, nell'ambito della prevenzione generale di reati, dallo strumento offerto dall'art. 100 TULPS, che rappresenta un potere, attraverso il quale le Autorità, gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza esplicano controlli "dinamici" sulle attività autorizzate.

Nel particolare, l'articolato normativo delinea la *summa divisio* tra **manifestazioni pubbliche e manifestazioni di pubblico spettacolo**: le prime espressione di libertà costituzionalmente garantite, soggette al preavviso di cui all'art. 18 T.U.L.P.S., le seconde riconducibili al combinato disposto degli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.

Il concetto logico-giuridico di manifestazione di pubblico spettacolo si dipana quindi con riferimento al dato oggettivo della presenza di uno spettacolo pubblico ovvero di trattenimenti canori o danzanti. La circostanza che nell'ambito della manifestazione pubblica si inserisca con aspetto preponderante il momento dello spettacolo (pubblico o aperto al pubblico) ovvero del trattenimento danzante, è di per sé bastevole a far trasmigrare la fattispecie concreta nella cornice istituzionale divisata dagli artt. 68-80 TULPS.

Pertanto, ai fini della configurazione giuridica dell'evento come manifestazione di pubblico spettacolo non sono sufficienti solo le caratteristiche geografiche strutturali del luogo, bensì la previsione organizzatrice, in seno al medesimo, dello svolgimento di uno spettacolo o di trattenimenti danzanti o canori, con conseguenziale emersione di profili di criticità connessi alla solidità degli allestimenti ed alla sicurezza dei partecipanti.

Manifestazione Pubblica (art. 18 T.U.L.P.S.)

Allorquando la manifestazione pubblica costituisca mera esplicazione di libertà costituzionalmente garantite (pensiero, riunione), senza l'integrazione di momenti spazio-temporali dedicati allo spettacolo, ovvero, al trattenimento danzante o canoro, non rendendosi necessarie verifiche sulla solidità e stabilità di strutture, si rende bastevole il preavviso di cui all'art. 18 TULPS.

Con riferimento a tali manifestazioni pubbliche il Questore, secondo la direttiva richiamata e le circolari prefettizie, interesserà il *Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica* solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte. Nell'ambito di tale Consesso, eventualmente integrato da altri componenti, quali il *Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco*, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

Manifestazione di Pubblico Spettacolo (artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.)

Premessa

Le *domande di autorizzazioni di pubblico spettacolo* vengono presentate ai Comuni ove ha sede il locale o l'impianto competente a rilasciare la licenza di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) e di esercizio (art. 68 T.U.L.P.S.).

Per definire l'**assoggettabilità o meno alla CPVLPS (Commissione Provinciale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo) o alla CCVLPS (Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo)** bisogna definire innanzitutto se la manifestazione di pubblico spettacolo, avente i requisiti esposti in precedenza che ne denotino il carattere, sia effettuata in **aree all'aperto non recintate e prive di apposite strutture destinate allo stazionamento del pubblico (par.B) o meno (par.A).**

A) Attività di Pubblico Spettacolo soggette alla CPVLPS o alle CCVLPS

Nel caso di attività di pubblico spettacolo in generale è necessario richiedere la licenza di cui **all'art. 68 ed all'art 80 TULPS**, quando l'evento si caratterizzi per una delle seguenti circostanze:

- è organizzato in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- è organizzato nell'esercizio di una attività imprenditoriale, cioè quando vi è scopo di lucro, con pagamento del biglietto di ingresso, anche sotto forma di consumazione; si organizza in forma abituale ed in favore di terzi;
- viene pubblicizzato sotto qualsiasi forma;
- vengono predisposte apposite strutture allo scopo.

Qualora si voglia **organizzare spettacoli o manifestazioni in locali e/o luoghi all'aperto con strutture di stazionamento e contenimento del pubblico**, occorre specificare se trattasi di spettacoli, intrattenimenti o manifestazioni a carattere pubblico su area pubblica o privata con **capienza inferiore o superiore a 200 persone**.

- Spettacoli/intrattenimenti con capienza pari inferiore a 200 persone

Occorre allegare *all'istanza da inviare al SUAP del Comune, una Relazione Tecnica asseverata*, resa ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28/5/2001 n. 311, da un professionista abilitato che accerti e dichiari l'agibilità del locale/area ai fini dell'esercizio dell'attività di pubblico



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

spettacolo/trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia, nonché definisca la capienza massima, certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l'igiene dei locali, indichi le eventuali prescrizioni che dovranno essere adottate a tutela della sicurezza pubblica. La Relazione descrittiva dell'evento dovrà essere redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti industriali ed attestare la corrispondenza del locale/luogo e dell'impianto alle regole tecniche per l'utilizzo preposto, con allegate le diverse conformità o collaudi relativi alla installazione di palco, tribune, carichi sospesi o quant'altro, impianti elettrici, impianti a gas, impianti generatori ed utilizzatori in generale installati. Devono inoltre essere prodotti elaborati grafici rappresentativi dei luoghi.

- Spettacoli/intrattenimenti con capienza superiore a 200 persone

Le Commissioni Tecniche Comunali e Provinciali di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (per i compiti e la composizione v. artt. 141, 141 bis e 142 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. - R.D. 6 maggio 1940 n. 635) sono competenti a rilasciare i prescritti pareri di conformità preventivi ed esprimere il parere di agibilità (**art. 80 T.U.L.P.S.**) sui locali (definizione di locale DM 19 agosto 1996: *insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento o impianto di pubblico spettacolo con esclusione dei luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie o prive di delimitazioni*).

Le Commissioni esprimeranno il parere preventivo sul progetto redatto da tecnico abilitato e procederanno alle verifiche ed accertamenti sul posto prima dell'esercizio dell'attività per le attività di pubblico spettacolo a carattere permanente o prima dell'inizio dell'evento per le attività di pubblico spettacolo a carattere temporaneo.

A tal proposito si allega un Regolamento contenente delle linee guida e dei chiarimenti in merito ai compiti delle Commissioni di Vigilanza Comunale e Provinciale predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco quale utile compendio ed al quale riferirsi unitamente alla presente, per la definizione univoca delle competenze, procedure e contenuti delle documentazioni che i richiedenti dovranno produrre.

B) Attività di Pubblico spettacolo non soggette a CPVLPS o alla CCVLPS

Si intende richiamare la nota del Ministero dell'Interio Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile prot. P529/fi 109 sott. 44/B del 02/07/2003 che ha chiarito che le verifiche **da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste** in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di apposite strutture destinate allo



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

stazionamento del pubblico, essendo sufficiente, in tali casi, che il titolare dell'attività ottemperi agli obblighi previsti dall'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19/08/1996.

Pertanto chi voglia porre in essere spettacoli o manifestazioni prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento (sedie, transenne, tribune ecc.), in luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente in aree non delimitate, deve presentare istanza di rilascio della **licenza al Sindaco ex art. 68 TULPS**, corredata dalla:

- certificazione relativa al corretto montaggio del palco redatta dal tecnico abilitato;
- certificazione relativa alla conformità degli impianti elettrici e di amplificazione rilasciato da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale;
- autorizzazione relative al luogo pubblico o privato interessato rilasciato dall'ente pubblico o dal privato proprietario;
- autorizzazione rilasciata dal Comune in materia di tutela dell'inquinamento acustico qualora sia previsto l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale occorre produrre anche ai sensi della L.447/95;
- **piano di safety secondo le linee guida allegate alla circolare Ministeriale del 18.7.2018;**
- l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Se sono previsti carichi sospesi occorre produrre documentazione Tecnica di cui alla nota Ministero Interno n.0015985 del 30/10/2023 redatta e firmata da Tecnico abilitato.

Si ritiene comunque che eventi che possano essere qualificati come attività di pubblico spettacolo, seppure svolti in luoghi all'aperto e privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, debbano comunque meritare maggiore attenzione e particolari cautele.

Si fa riferimento a titolo di mero esempio, ad eventi musicali o attrazioni medio/grandi che richiedono, in tal caso, a prescindere delle competenze o meno delle Commissioni di Vigilanza, l'adozione di misure di security e safety, sulle quali può essere chiamato ad esprimersi il **Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica** - soprattutto in riferimento alla verifica del rispetto della predisposizione del piano di safety secondo le citate linee guida allegate alla circolare Ministeriale del 18.7.21118 di cui in premessa, per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità.

C) Spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali

Occorre segnalare che con l'art. 7, commi 2 e ss., D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, è stata introdotta una disciplina derogatoria, valida al di fuori dei casi previsti dagli artt. 142 e 143 del



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., a favore degli spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche e che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, compresi le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti.

In tali ipotesi, qualsiasi atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo, è sostituito dalla S.C.I.A., da presentare presso il S.U.A.P. (*Sportello Unico per le Attività Produttive*) del Comune del luogo in cui verrà svolta l'attività.

D) Attività nei pubblici esercizi con piccoli trattenimenti musicali

La disciplina dell'esercizio delle attività, quali piccoli intrattenimenti e altre attività di svago complementari a quelle di somministrazione, è necessaria al fine di garantire in ogni caso il rispetto dell'ordine, dalla sicurezza e della quiete pubblica.

Non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti e gli spettacoli di qualsiasi specie che si svolgono, anche temporaneamente, nei pubblici esercizi (Art. 13 del D.L. 09.02.2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35). Si tratta di spettacoli e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi allo scopo di attirare la clientela, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne configurano la trasformazione in un locale di pubblico spettacolo per i quali è richiesta la licenza del Sindaco ex art. 68 TULPS. Per piccolo trattenimento musicale deve intendersi la riproduzione o l'esecuzione di musica dal vivo offerta ai clienti in un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre:

- nel locale o all'esterno non devono riscontrarsi spazi espressamente allestiti ad attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori;
- l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliatura o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni;



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

- non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete.

In tal caso per lo svolgimento di tali piccoli intrattenimenti presso i pubblici esercizi è necessario presentare la S.C.I.A. (*Segnalazione Certificata di Inizio Attività*) presso il S.U.A.P. (*Sportello Unico per le Attività Produttive*) del Comune del luogo in cui verrà svolta l'attività ed esercitata con osservanza delle norme vigenti in materia urbanistico - edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico - sanitari e di prevenzione incendi.

Relativamente all'eventuale impatto acustico discendente dall'attività, occorrerà produrre al Comune interessato congiuntamente alla richiesta di autorizzazione per i piccoli trattenimenti, una dichiarazione di impegno al non superamento dei limiti di emissione sonora fissati ai sensi della Legge 447/95: la dichiarazione dovrà essere corredata da una *Valutazione di Impatto Acustico* (V.I.A.C.) anche in forma semplificata redatta da tecnico competente in acustica ambientale, atta a dimostrare l'utilizzo di impianti idonei a superare i limiti di rumore fissati dalle norme vigenti.

I sigg. Sindaci, qualora non abbiano provveduto, sono pregati di adottare nel comune di competenza il **Regolamento di diffusione sonora nei pubblici esercizi**.

Modalità di Presentazione delle Istanze

Si è avuto modo di rilevare che in occasione di eventi ricadenti nella normativa indicata in oggetto, pervengono segnalazioni poco chiare e prive di elementi essenziali per individuare innanzitutto chi è l'organizzatore della manifestazione (Amministrazione Pubblica o privato), il numero dei partecipanti, l'indicazione del luogo (al chiuso o all'aperto), presenza o meno di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico e loro caratteristiche, degli orari di inizio e fine, se a titolo gratuito o a pagamento.

Sorge la necessità che tali comunicazioni siano complete e vengano effettuate con congruo anticipo (**almeno 20 giorni prima dell'evento**) per l'assunzione di misure di sicurezza adeguate allo svolgimento dell'evento e per l'attivazione della competente *Commissione di Vigilanza Provinciale o Comunale*, se previsto dalla normativa vigente, o per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Ciò posto, considerato che le pubbliche manifestazioni vengono al momento preavvisate alla Questura, con modalità eterogenee che non sempre permettono una esaustiva e tempestiva acquisizione delle informazioni sulla gravità del rischio, si ritiene opportuno in premessa definire univocamente la procedura di presentazione delle comunicazioni/richieste agli Uffici preposti.



Prefettura di Frosinone

Ufficio Territoriale del Governo

- Preavviso/richiesta di licenza di P.S. inviato mediante posta certificata:

tutti gli organizzatori degli eventi dovranno inviare le comunicazioni in premessa indicate ai seguenti indirizzi PEC quali unici portali abilitati a ricevere le istanze:

dipps134.00f0@pecps.poliziadistato.it Questura-Ufficio di gabinetto per le manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25 TULPS;

dipps134.00f0@pecps.poliziadistato.it Questura-Ufficio di Gabinetto e
dipps134.00N0@pecps.poliziadistato.it Questura Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza per le manifestazioni di cui all'art. 68 TULPS secondo il modello presente sul sito web della Questura.

Per le manifestazioni da effettuarsi nei Comuni di competenza dei Commissariati di P.S. le comunicazioni **oltre a quelli sopra elencati** vanno inviate anche ai seguenti indirizzi PEC:

dipps134.5100@pecps.poliziadistato.it Commissariato di P.S. di Cassino;

dipps134.5200@pecps.poliziadistato.it Commissariato di P.S. di Fiuggi;

dipps134.5300@pecps.poliziadistato.it Commissariato di P.S. di Sora.

Alle comunicazioni/istanze occorre allegare la relativa modulistica in atto in uso ai competenti uffici amministrativi inerente lo specifico atto di autorizzazione richiesto, compilato in tutte le sue parti dall'organizzatore, che dovrà *obbligatoriamente* fornire recapiti di pronto rintraccio.

Il preavviso dovrà essere inoltrato con il rispetto rigoroso della tempistica richiesta per il completo esame dell'istanza - specie laddove si profili il ricorso obbligatorio ai pareri tecnici delle Commissioni di Vigilanza - **(almeno 20 giorni prima dell'evento)**.

Sarà infine cura della Questura di valutare il ricorso al supplemento istruttorio, coinvolgendo l'organizzatore o altri enti preposti alle misure di safety e gli uffici dipendenti per gli aspetti di specifica competenza.

Il Sig. Questore, i Sigg. Comandanti Provinciali e i Sindaci, ognuno per le proprie competenze, sono pregati di dare massima divulgazione di quanto esposto anche nelle proprie sedi distaccate per facilitare la conoscenza delle procedure al personale dipendente e di riflesso ai richiedenti nel territorio con conseguente ritorno in termini di efficienza del servizio pubblico e snellimento dell'iter amministrativo.

Si ringrazia,

IL PREFETTO
Ranieri